SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

IN SEDE DELIBERANTE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » **(1575)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 807, 809, 810
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 810
POPTO 809
RICCI, *relatore alla Commissione* . . . 807

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1575 ha essenzialmente lo scopo di rendere più moderno ed efficiente il sistema di selezione e preparazione dei sottufficiali della Guardia di finanza, fino ad

oggi disciplinato, insieme alle norme in materia di avanzamento, dalla legge 18 gennaio 1952, n. 40 e dal relativo Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959 n. 1088. In base a tali disposizioni i vicebrigadieri vengono tratti per 19/20 dai militari del Corpo che abbiano superato un apposito concorso per esame ed abbiano frequentato un corso di istruzione annuale, e per 1/20 dagli appuntati che si siano segnalati per servizi di speciale importanza ed abbiano superato un esperimento di cultura professionale. Tali norme, pur valide nella sostanza, hanno ora bisogno di una revisione ed integrazione in relazione alle attuali esigenze operative del Corpo. Infatti, la limitata durata del corso di istruzione, che è di 9 mesi compresi gli esami, appare insufficiente a conferire una formazione tecnico professionale adeguata al complesso di compiti ai quali sono chiamati i sottufficiali e gli agenti della Guardia di finanza: in effetti, allo stato, il corso consente di impartire solo una modesta preparazione di base ai vincitori del concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali. Tale durata appare quindi obiettivamente insufficiente rispetto alla complessità dei programmi di insegnamento e costringe gli allievi ad una preparazione prevalentemente mnemonica, poco profonda, determinando altresì notevoli difficoltà di assimilazione delle numerose e complesse materie che vengono insegnate. Che il tipo di organizzazione della Scuola allievi sottufficiali previsto dal disegno di legge in esame sia adeguato alle esigenze del Corpo è dimostrato dalla circostanza che presso l'arma dei carabinieri lo stesso problema è stato risolto con un corso analogo. Per migliorare il processo formativo sotto il profilo sia professionale che militare, per potere assicurare ai sottufficiali del Corpo una preparazione adeguata alle esigenze di cui ho detto, è stato quindi predisposto questo disegno di legge. In sostanza che cosa si propone? Si vuole migliorare il sistema di preparazione dei sottufficiali istituendo un corso di istruzione della durata di 2 anni, così come già avviene per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri; si prevede poi l'arruolamento degli allievi sottufficiali, anzichè solamente dai militari del Corpo, anche dai civili che abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'arruolamento nella Guardia di finanza e siano inoltre muniti, e questa è una innovazione, del diploma di istruzione secondaria di primo grado, assicurando, con opportuni incentivi, maggiori possibilità di riuscita ai concorrenti muniti di titoli di studio superiore o di altri titoli; si lascia invariato l'attuale sistema di reclutamento degli appuntati, aumentando la riserva dei posti in loro favore e prevedendo che l'esperimento comprenda anche una prova scritta oltre quella orale; si prevede infine un congruo periodo di tempo tra l'entrata in vigore e l'inizio di applicazione delle nuove norme onde consentire la necessaria preparazione dei concorsi e la soluzione dei complessi problemi organizzativi. Mi fermo a queste considerazioni di carattere generale. Se per la Guardia di finanza si tratta di un fatto innovativo, da un punto di vista generale questo sistema di reclutamento e di preparazione dei sottufficiali non è un fatto nuovo, ma, un adeguamento, una equiparazione della preparazione, naturalmente con la specificazione di materie diverse, al sistema già introdotto, in base alla legge 28 marzo 1968, n. 397 presso l'Arma dei carabinieri. Direi che anche nella valutazione dei titoli, degli esami, del punteggio eccetera è stata puntualmente riportata la normativa minuziosa che è contenuta nella legge che riguarda il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Ritengo quindi, onorevole Presidente, onorevoli senatori, che il disegno di legge corrisponda pienamente all'effettiva esigenza di preparare meglio i sottufficiali della Guardia di finanza a compiti estremamente complessi e delicati come sono quelli che il Corpo è chiamato ad espletare, sia per l'entrata in vigore della riforma tributaria, sia per le nuove misure fiscali che ci apprestiamo a varare.

Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, potrò illustrare anche analiticamente il contenuto dei singoli articoli, ma voglio

però assicurare gli onorevoli senatori che il disegno di legge che stiamo esaminando non introduce alcuna innovazione rispetto a quanto previsto nella legge che disciplina il reclutamento e la formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Se questa sintentica illustrazione è sufficiente a chiarire lo spirito del provvedimento, invito gli onorevoli componenti la Commissione ad esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Dico subito che il Gruppo comunista è favorevole al disegno di legge. Riteniamo anche noi che il livello della preparazione di base della maggioranza dei sottufficiali della Guardia di finanza non sia adeguato a quello che è il nuovo corso della politica tributaria avviato nel nostro Paese. Ci rendiamo perfettamente conto della necessità di una profonda revisione dei programmi di insegnamento della Scuola, tale da parificare il livello di preparazione dei sottufficiali della Guardia di finanza a quello dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Si tratta cioè di sostituire i precedenti criteri didattici, basati essenzialmente su un apprendimento mnemonico, concentrato in tempi ristretti, con una metodologia più moderna ed efficace che permetta un reale e profondo assorbimento delle numerose materie che gli allievi sottufficiali devono conoscere.

Pensiamo che il provvedimento sia valido anche sotto un profilo più squisitamente sociale. Infatti è noto che gli elementi di base dell'esercito, e quindi anche della Guardia di finanza, sono per la stragrande maggioranza costituiti da giovani provenienti dai ceti popolani che, non potendo trovare altra soluzione per un loro inserimento nel mondo del lavoro, scelgono la via della carriera militare.

Queste considerazioni ci inducono ad esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Come diceva dianzi il senatore Ricci, c'è già un precedente in materia costituito dalla legge n. 397 del 1968 per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, è al modello organizzativo introdotto con quella legge che si intende adeguare anche il corso degli allievi sottufficiali della Guardia di finanza. Noi riteniamo validi quei concetti ispiratori, purchè siano rispettati, purchè anche per questa via non entri il clientelismo, la preferenzialità, ma si ubbidisca essenzialmente all'esigenza di premiare i migliori, di realizzare, qualunque sia la funzione che il giovane è chiamato ad assolvere, un reclutamento imparziale e aperto ai meritevoli, che devono essere educati alla democrazia e alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana. In questo senso reputiamo validi gli elementi contenuti negli articoli per quanto riguarda i requisiti e le modalità del bando di concorso. Riteniamo giusto, soprattutto, l'articolo 1 che prevede che i vicebrigadieri siano tratti annualmente per i 9/10 dei posti disponibili nell'organico dagli allievi della Scuola sottufficiali della Guardia di finanza e per 1/10 dagli appuntati in servizio dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 15 del disegno di legge in discussione, cioè per via interna.

Riteniamo altresì che il concetto espresso dall'articolo 15, quando al primo comma stabilisce che gli appuntanti, per essere proposti alla nomina a vice brigadiere, debbono possedere « in modo spiccato » le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni di tale grado, intenda riferirsi non ad un giudizio che parta — come dire — da valutazioni preconcette, bensì ad una valutazione che veramente guardi alla sintesi di tutte quelle qualità che si richiedono all'allievo il quale deve frequentare l'apposito corso ed abbraccia questa carriera in piena disponibilità.

Per queste considerazioni e poichè riteniamo che il reclutamento delle forze in questione avverrà in larga misura dai ceti popolari, costituendo così per molti giovani una concreta possibilità di miglioramento delle proprie capacità e delle proprie condizioni di vita, daremo, ripeto, voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio la Commissione, ed in particolare lei, signor Presidente, per aver iscritto all'ordine del giorno il provvedimento nonostante il ritmo particolarmente intenso dei lavori della Commissione.

Ritengo giovi, tra l'altro, ricordare che dal 1° gennaio 1976, con l'abbattimento delle barriere nell'ambito comunitario ed anche con l'abolizione del monopolio dei tabacchi, i compiti della Guardia di finanza non saranno più quelli tradizionali ma diverranno ancor più impegnativi, sia agli effetti della repressione delle frodi interne, sia per quanto concerne il vasto settore delle evasioni. Di qui la necessità di poter disporre più che di finanzieri — i quali pure hanno svolto in modo egregio il loro servizio per il passato — di ufficiali e sottufficiali particolarmente preparati; e nessuno meglio degli onorevoli senatori sa che cosa significhi saper leggere bene un bilancio, tenendo presente che oggi, con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto e con il passaggio dal metodo induttivo a quello analitico, si richiedono particolari competenze e capacità agli agenti di polizia giudiziaria e in particolare, ripeto, agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

La relazione del senatore Ricci, come sempre, è stata esauriente e completa. Ringrazio anche il senatore Poerio per aver espresso l'adesione del Gruppo comunista. Non entro nel merito del provvedimento perchè il relatore, richiamandosi a quanto già analogamente avviene per gli altri corpi di polizia e per l'Arma dei carabinieri, ha detto praticamente tutto. Volevo solo far presente, per dimostrare anche l'apertura con la quale si è voluto affrontare il provvedimento, che, forse per la prima volta, la Commissione d'esame oltre ai militari comprende anche dei civili, cioè professori ordinari provenienti dalla scuola media superiore. Questa è un'ulteriore conferma, come dicevo, della reale volontà di volersi ispirare a moderni concetti e criteri didattici che, non è che non fossero presenti nelle commissioni d'esame composte solo di militari, ma oggi sono comunque maggiormente sottolineati dalla presenza di personale docente civile.

Sono quindi convinto che l'approvazione di questo provvedimento permetterà alla Guardia di finanza di assolvere ai suoi compiti d'istituto nel modo migliore, nell'interesse della collettività.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per un decimo di posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della Guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i militari di truppa in servizio alla Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole;

statura non inferiore a metri 1,65;

buona condotta civile e morale;

diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso;

assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se minorenni. Per coloro i quali sono già arruolati nella Guardia di finanza si prescinde da tale assenso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro delle finanze, è stabilito:

il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dal successivo articolo 9;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

la composizione della commissione esaminatrice;

i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneità psico-attitudinale di cui al successivo articolo 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

(*È approvato*).

Art. 4.

I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica. Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza l'accertamento è limitato alla esistenza di infermità invalidanti in atto.

L'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza.

Il giudizio espresso in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale.

Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

(*È approvato*).

Art. 7.

La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'articolo 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnate della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 9.

La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi;

c) titolo di studoi superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50 ventesimi per ogni classe superata;

d) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50 ventesimi per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1 ventesimo per voto superiore a 15 ventesimi;

e) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

La maggiorazione indicata alla lettera *c*) non è cumulabile con quelle indicate alle lettere *a*) e *b*).

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, a lvalor aeronautico o al valor civile.

Il Ministro delle finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza:

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità

nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro delle finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Essi non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere lo continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il Comandante generale della Guardia di finanza, sentita la Commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una Commissione nominata dal Comandante generale della Guardia di finan-

za e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno dieci ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.

(*È approvato*).

Art. 17.

Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

(*È approvato*).

Art. 18.

È conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purchè abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 32 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

(*È approvato*).

Art. 19.

Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali.

(*È approvato*).

Art. 20.

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro 6 mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 21.

Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo

anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel 3° e nel 4° anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO